PR_LE_01 Procedura relativa al sistema di Segnalazione delle Violazioni Whistleblowing

Rev. [0] – Data revisione 08/08/2024

Divulgabilità documento: Pubblico

Rev. n.	Data rev.	Descrizione modifica	Redazione (Persona – Funzione)	Verifica (Persona – Funzione)	Approvazione (Persona – Funzione)
0	08/08/2024	Stesura iniziale	D.Zanzot (LE)	F.Bertolin (GQ)	M.Pizzato (DGEN)

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.
Ogni diritto derivante dal presente documento è riservato. L'archiviazione, la riproduzione e la distribuzione, totale o parziale, a prescindere dal mezzo o dalla forma utilizzati, del materiale ivi contenuto è espressamente vietata in assenza di autorizzazione scritta da parte del titolare. All rights reserved. No part of this document can be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the owner.

Sommario

1. Premessa 3
2. Scopo 3
3. Definizioni 3
4. Campo di applicazione 4
5. Oggetto della Segnalazione 4
6. Modalità operative della Segnalazione Interna 5
 6.1. Canali di comunicazione 5
 6.2. Contenuti della Segnalazione 6
 6.3. Gestione della Segnalazione 6
7. Segnalazione Esterna 7
8. Segnalazione Pubblica 8
9. Principi di riferimento 8
 9.1. Garanzia di riservatezza 8
 9.2. Tutela della privacy 8
 9.3. Divieto di ritorsione 9
 9.4. Limitazioni della responsabilità del Segnalante 9
 9.5. Segnalazione Anonima 9
 9.6. Diritti del Segnalato 9
 9.7. Segnalazioni in mala fede 10
10. Adozione e aggiornamento 11
11. Allegati 11

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

1. Premessa

Il whistleblowing è un istituto di origine anglosassone avente ad oggetto la Segnalazione da parte di un individuo, detto "Segnalante", di Violazioni, attività illecite o fraudolente commesse all'interno di un ente pubblico o privato, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative.
A livello europeo si è cercato di dare uniformità di applicazione a tale istituto con l'adozione della Direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano Violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali da esse dipendenti o altrimenti individuate dalle norme nazionali di recepimento.
In Italia detta Direttiva è stata recepita con D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, che ha previsto in capo a specifiche categorie di soggetti pubblici e privati, tra le quali rientra Pizzato Elettrica s.r.l., di dotarsi di un idoneo sistema di Segnalazione e gestione delle Violazioni di disposizioni normative individuate dall'Allegato 1 di detto decreto.

2. Scopo

Il presente documento ha l'obiettivo di informare il Segnalante e tutti i soggetti potenzialmente coinvolti su quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, nonché di regolare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni.
In particolare, la presente procedura riguarda la gestione delle Segnalazioni delle Violazioni, nonché illustra i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti nella Segnalazione e gli eventuali canali alternativi a mezzo dei quali la Segnalazione può essere presentata.
A tal fine, la Società rende la Procedura disponibile a tutti i suoi Destinatari nei seguenti modi:

- Pubblicazione nelle bacheche aziendali;
- Pubblicazione nella Bacheca di ciascun dipendente su FPnet;
- Pubblicazione nel sito internet della Società al seguente indirizzo: www.pizzato.com;

Si precisa che la presente procedura non sostituisce in alcun modo il dettato del D.lgs. 24/2023, rimanendo i destinatari della medesima soggetti al diritto e dovere di leggere, comprendere e adeguarsi a tale normativa.

3. Definizioni

Ai fini della presente procedura, e senza nulla togliere alle definizioni di cui all'art. 2 del D.lgs. 24/2023, ai seguenti termini è attribuito il seguente significato:
Società: Pizzato Elettrica s.r.l. (P. IVA 01704080249), con sede legale in via Torino 1, 36063 Marostica (VI).
Destinatari: i soggetti individuati all'art. 4 della presente procedura.
Violazione/i: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a) del D.lgs. 24/2023.
Segnalazione: comunicazione scritta o orale di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, il Segnalante ritiene potrebbero essere commesse, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
La Segnalazione può a sua volta distinguersi, come si dirà meglio, in:

- **Segnalazione Interna**: destinatario della Segnalazione è un organo della Società, sia esso interno o esterno ad essa;
- **Segnalazione Esterna**: destinatario della Segnalazione è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC
- **Segnalazione Pubblica**: divulgazione tramite la stampa o altri mezzi, anche elettronici, in grado di rendere di dominio pubblico la Violazione.

Rimane in ogni caso salva la possibilità per il Segnalante di adire la competente Autorità Giudiziaria.

La Segnalazione può, altresì, qualificarsi a seconda dei casi come:

- **Segnalazione anonima:** qualsiasi Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate;

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

- **Segnalazione in mala fede**: la Segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al Segnalato.

Segnalante: la persona fisica o giuridica, come meglio individuata all'art. 4, che effettua la Segnalazione sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ossia che apprende della Segnalazione nello svolgimento delle proprie mansioni o nell'esecuzione del Contratto in essere con la Società.
Facilitatore: persona fisica o giuridica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.
Segnalato: persona fisica o giuridica cui è attribuita la Violazione mediante la Segnalazione.
Responsabili Whistleblowing: soggetti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società che hanno il compito di gestire le Segnalazioni in tutte le loro fasi, dal momento del ricevimento sino al momento dell'eventuale misura correttiva.

4. Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 3, co. 3 e 4 del D.lgs. 24/2023, possono essere Segnalanti i seguenti soggetti:

- Dipendenti della Società;
- Lavoratori autonomi o collaboratori esterni;
- Fornitori e loro dipendenti o collaboratori;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- Candidati ad una posizione lavorativa, laddove le Violazioni siano state acquisite dagli stessi durante il processo di selezione;
- Lavoratori in prova;
- Ex dipendenti, laddove le Violazioni siano state acquisite dagli stessi durante il rapporto di lavoro.

In forza del dettato dell'art. 3, co. 5 del D.lgs. 24/2023, sono altresì Destinatari della presente procedura, in virtù delle tutele agli stessi concesse dal D.lgs. 24/2023, i seguenti soggetti:

- Il Facilitatore;
- Le persone nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che con esso hanno uno stabile legame affettivo o siano in rapporto di parentela entro il quarto grado (a titolo esemplificativo e non esaustivo: coniugi, genitore e figlio, cugini);
- I colleghi del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (per esempio in quanto assegnati al medesimo ufficio);
- Gli enti di proprietà del Segnalante.

Da ultimo, la presente procedura si applica ai Responsabili Whistleblowing.

5. Oggetto della Segnalazione

La Segnalazione ha ad oggetto le Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea lesive dell'interesse pubblico ovvero dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, individuate all'art. 2, co. 1, lett. a) n. 3), 4), 5) e 6) del D.lgs. 24/2023, e precisamente:

- Illeciti amministrativi, penali, civili e contabili;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE tutelati ai sensi e per gli effetti dell'art. 325 TFUE;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art 26 par 2 TFUE, comprese le Violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché di imposte sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.

La Segnalazione può essere presa in considerazione dal Responsabile Whistleblowing solo se basata su fondati sospetti o su elementi concreti e se adeguatamente circostanziata, ossia se sono chiaramente indicate le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto segnalato, nonché se è adeguatamente individuato o facilmente individuabile il soggetto Segnalato sulla base della descrizione del Segnalante.
Si precisa che NON possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti a rapporti con figure gerarchicamente superiori (art. 1, co. 2 lett. a), in quanto non rientranti nell'ambito di tutela del D.lgs. 24/2023.
NON possono essere oggetto di Segnalazione nemmeno le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni, vociferazioni scarsamente attendibili o "voci di corridoio".
Da ultimo, si evidenzia che le Segnalazioni in mala fede sono vietate e possono, a seconda del caso, comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare o, se del caso, la Segnalazione alle competenti Autorità.

6. Modalità operative della Segnalazione Interna

6.1. Canali di comunicazione

Le Segnalazioni riguardanti le Violazioni poste in essere dal Segnalato vanno indirizzate al/ai Responsabili Whistleblowing nei seguenti modi:

- A mezzo raccomandata o posta ordinaria all'indirizzo della Società. La busta contenente la Segnalazione dovrà essere composta come segue:
 - il Segnalante dovrà inserire i propri dati identificativi in una prima busta chiusa;
 - la descrizione della Violazione dovrà essere inserita in una seconda busta chiusa;
 - entrambe le buste andranno inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la seguente dicitura: "*Riservata – all'attenzione dei Responsabili Whistleblowing*";
 - la busta così ottenuta dovrà essere inviata alla Società;
- In via orale, lasciando un messaggio telefonico tramite l'applicazione WhatsApp al seguente numero di telefono 389-8227599, gestito in via esclusiva dai Responsabili Whistleblowing.

I medesimi canali sopraindicati potranno essere utilizzati dal Segnalante al fine di richiedere appuntamento con i Responsabili Whistleblowing nel caso in cui preferisse effettuare una Segnalazione personalmente.
In tal caso, i Responsabili Whistleblowing si attiveranno per organizzare entro due settimane lavorative, un incontro con il Segnalante, adottando tutte le misure idonee a garantire la riservatezza del Segnalante.
Sia nel caso della Segnalazione effettuata in via orale, sia nel caso della Segnalazione presentata di persona, il Responsabile Whistleblowing dovrà provvedere a redigere apposito verbale delle informazioni raccolte dall'ascolto del Segnalante, nonché provvedere a far sottoscrivere a quest'ultimo il verbale medesimo, immediatamente in caso di Segnalazione in presenza, nei tempi e modi più opportuni a garantire la riservatezza del Segnalante (non anonimo) in caso di Segnalazione orale.
Laddove la Segnalazione pervenga a soggetto diverso dal Responsabile Whistleblowing, questi dovrà trasmettere immediatamente, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi, la medesima ai Responsabili

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

Whistleblowing, avendo cura di eliminare qualsiasi elemento o dato legato a tale ricezione, al fine di tutelare la riservatezza del Segnalante.

Nel caso in cui il Segnalante intenda effettuare una Segnalazione relativa ai Responsabili Whistleblowing o rispetto alla quale i Responsabili potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (es. perché riguardanti un soggetto a loro sottoposto), egli dovrà inviare una raccomandata o posta ordinaria al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nei medesimi modi sopra descritti, con la sola accortezza di indicare sulla busta che la stessa è "*Riservata – all'attenzione del Presidente del CdA*". Rimane sempre valida la possibilità di effettuare una Segnalazione Esterna come specifico al successivo art. 7.

6.2. Contenuti della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni pervenute attraverso i canali di comunicazione predetti dovranno essere dettagliatamente circostanziate e contenere informazioni sufficienti al fine di permettere un'adeguata valutazione di fondatezza delle medesime e attivare la successiva istruttoria. In particolare, è necessario che risultino chiare:

1. le generalità e almeno un recapito di contatto del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società e, qualora esterno alla Società, la relazione di interesse con quest'ultima;
2. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, se conosciute;
3. la descrizione chiara e completa del fatto;
4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato, se conosciute;
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
6. l'indicazione o l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

Sarà sempre possibile inviare una Segnalazione anonima, ma in tal caso non sarà possibile dare riscontro al Segnalante, salvo che questo non venga successivamente identificato o si dichiari come tale.

6.3. Gestione della Segnalazione

Ai Responsabili Whistleblowing, specificatamente individuati dalla Società, compete il compito di ricevere le Segnalazioni, valutare la pertinenza e fondatezza delle stesse, ponendo in essere le necessarie attività istruttorie di indagine e verifica, fino ad esprimere un parere sulla Segnalazione.

I Responsabili Whistleblowing dopo aver ricevuto la Segnalazione svolgono le seguenti attività:

a) Rilasciano al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni (fatte salve le chiusure aziendali) dalla data di ricezione della medesima;
b) Registrano su un registro riservato alle Segnalazioni Whistleblowing la Segnalazione ricevuta, indicando data e ora della ricezione e identità e qualifica del Segnalante, procedendo, quindi, ad attribuire alla Segnalazione un codice univoco identificativo;
c) Procedono alla conservazione dei dati identificativi del Segnalante in archivio separato da quello contenente le descrizioni delle Violazioni. Queste ultime, in qualunque forma ricevute, andranno numerate con il codice univoco identificativo e anonimizzate, in modo da garantire la riservatezza del Segnalante per tutto il tempo della gestione e verifica della Segnalazione;
d) Effettuano una verifica preliminare di adeguatezza e pertinenza della Segnalazione, e in particolare che:
 - il tipo di Violazione sia tra quelle oggetto previste dal D.lgs. 24/2023 e s.m.i.;
 - la Violazione sia adeguatamente circostanziata;
 - la Violazione non riguardi contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti a rapporti con figure gerarchicamente superiori;
e) Diversamente verrà comunicata al Segnalante l'archiviazione della procedura.
f) Avviano la fase istruttoria, che consiste nell'esecuzione di tutte quelle indagini e verifiche necessarie per accertare la Violazione oggetto di Segnalazione. Nel fare ciò possono richiedere al Segnalante e/o ad

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

eventuali soggetti o funzioni coinvolti nella Segnalazione delle integrazioni o dei chiarimenti, anche documentali, pur con le dovute cautele per garantire la riservatezza. I Responsabili Whistleblowing potranno altresì avvalersi del supporto di soggetti terzi, anche esterni alla Società, aventi competenze specifiche ai fini dall'accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione;

g) Redigono un rapporto a chiusura della Segnalazione in cui descrivono l'iter di gestione e le conclusioni raggiunte in punto di eventuali azioni correttive da intraprendere, che viene conservato negli archivi dedicati dei Responsabili Whistleblowing;

h) Forniscono riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni (fatte salve le chiusure aziendali) dalla presentazione della Segnalazione, indicando se la Segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata. Laddove la fase istruttoria non fosse ragionevolmente conclusa entro tale termine, il riscontro consisterà in una mera comunicazione del fatto che le operazioni di accertamento sono ancora in corso e del nuovo termine per il riscontro finale, che non potrà comunque essere superiore a ulteriori tre mesi.

Quanto agli esiti della gestione della Segnalazione, i Responsabili Whistleblowing potranno ritenere la Segnalazione:

1. Infondata, nel qual caso procederanno all'archiviazione della medesima e a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per attivare le eventuali azioni disciplinari nei casi di malafede, dolo, colpa grave o per i casi previsti dal D.lgs. 24/2023 e s.m.i.;
2. Fondata, nel qual caso, trasmetteranno le risultanze istruttorie agli organi aziendali preposti, assicurandosi in ogni caso che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti all'identità del Segnalante. In particolare:
 - ove la Segnalazione concerna la condotta illecita di un dipendente, di un fornitore e/o consulente o del Sindaco della società verrà informato il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare seguito alle opportune azioni disciplinari;
 - ove la Segnalazione concerna la condotta illecita di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione i Responsabili Whistleblowing ne daranno comunicazione al Sindaco.

In nessun caso i Responsabili Whistleblowing potranno autonomamente avviare azioni disciplinari o adire le Autorità Giudiziarie, rimanendo tali attività affidate agli organi e alle funzioni aziendali a ciò preposte.

Una volta concluso il processo di gestione della Segnalazione tutti le informazioni raccolte in relazione alla medesima verranno conservati per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura (salvi i casi previsti dalla legge).

7. Segnalazione Esterna

Oltre alla Segnalazione Interna, il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna indirizzata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC, ma la stessa può essere inviata dal Segnalante solo al sussistere di specifiche condizioni, ed in particolare:

a) il canale di Segnalazione Interna non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. 24/2023;

b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna, ma la stessa non ha avuto seguito entro i tempi previsti dalla presente procedura;

c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

Tale Segnalazione Esterna può essere fatta sia in forma scritta, sia in forma orale, nei modi previsti da detta Autorità. Sul punto si invita a consultare direttamente le informazioni messe a disposizione dall'ANAC sui propri canali ufficiali.

8. Segnalazione Pubblica

Da ultimo, il Segnalante può effettuare una Segnalazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi, anche elettronici, in grado di rendere di dominio pubblico la Violazione, solo al sussistere di specifiche condizioni, ed in particolare:

a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed una Segnalazione Esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del D.lgs. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

9. Principi di riferimento

Il D.lgs. 24/2023 prevede che il processo di Segnalazione, le verifiche da parte dei Responsabili Whistleblowing, gli esiti della Segnalazione e in generale il comportamento dei Destinatari di questa procedura e l'iter in essa descritto, siano improntati ai principi che si vanno di seguito ad enucleare.

9.1. Garanzia di riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la medesima può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate a persone diverse dai Responsabili Whistleblowing, nonché ad eventuali altri soggetti che siano stati espressamente autorizzati a trattare tali dati, senza il previo consenso espresso del Segnalante, da prestarsi caso per caso.
Ciò si traduce, in fase istruttoria, nell'obbligo in capo ai Responsabili Whistleblowing di mantenere segreta l'identità del Segnalante nel corso delle indagini o verifiche che dovessero rendere necessario il coinvolgimento di altre funzioni o soggetti terzi.
Si precisa che l'identità del Segnalante può essere rivelata nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dalla Società nei confronti del Segnalato, solo previo consenso del Segnalante e solo laddove la Segnalazione sia elemento indispensabile per garantire al Segnalato il diritto di difesa nel procedimento disciplinare. In tal caso, i Responsabili Whistleblowing ne daranno comunicazione scritta al Segnalante affinché questi possa prestare il proprio consenso.

La stessa tutela di riservatezza spetta ai soggetti coinvolti o menzionati nella Segnalazione, ed in particolare, ma non solo, al Segnalato fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione.
Quanto al diritto alla riservatezza del Segnalante al di fuori dell'ambito aziendale, quindi nel corso di procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili, si applicheranno le norme che disciplinano gli stessi.

9.2. Tutela della privacy

Il tema del Whistleblowing è strettamente legato al tema della Privacy, sia del Segnalante, sia del Segnalato, sia di eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.
In particolare, conformemente a quanto previsto dalla normativa speciale, la Società tratta i dati contenuti nelle Segnalazioni conformemente al GDPR e al solo fine di dare seguito alle medesime. Si precisa che le informazioni contenute nelle Segnalazioni possono essere utilizzate al solo fine dare seguito alle medesime, per attivare eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soggetti coinvolti o nei casi più gravi per informare l'autorità

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

giudiziaria. I dati personali del Segnalante, del Segnalato e dei soggetti coinvolti potranno essere trattati unicamente nei modi, per le finalità e per il periodo previsto dall'Informativa Privacy Whistleblowing, che costituisce l'Allegato 1.

9.3. Divieto di ritorsione

I seguenti soggetti:

- Segnalante;
- Facilitatori;
- Le persone nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che con esso hanno uno stabile legame affettivo o siano in rapporto di parentela entro il quarto grado (a titolo esemplificativo e non esaustivo: coniugi, genitore e figlio, cugini);
- Colleghi del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (per esempio in quanto assegnati al medesimo ufficio);
- Gli enti di proprietà del Segnalante

non potranno subire alcuna ritorsione o altra conseguenza negativa in conseguenza della Segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono comportamenti o atti ritorsivi quelli indicati all'art. 17, co. 4 del D.lgs. 24/2023.

In caso di ritorsioni, i soggetti predetti potranno rivolgersi all'ANAC, che effettuerà le opportune indagini e valutazioni, anche con il coinvolgimento, ove necessario dell'Ispettorato del Lavoro.

In ogni caso, gli atti disciplinari ritorsivi eventualmente posti in essere dalla Società saranno considerati nulli.

Presso l'ANAC è istituito un elenco di enti del Terzo settore che hanno il compito di erogare misure di sostegno nei confronti del Segnalante, tra le quali si evidenziano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'erogazione di consulenze a titolo gratuito.

9.4. Limitazioni della responsabilità del Segnalante

Il Segnalante non risponde della rivelazione o diffusione di informazioni sulle Violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello di cui all'art 1 comma 3 del Decreto Whistleblowing (es. segreto professionale forense e medico), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali
- che offendono la reputazione del Segnalato

laddove al momento della rivelazione o diffusione, il Segnalante avesse fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione sia stata fatta nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

9.5. Segnalazione Anonima

Il Segnalante può presentare una Segnalazione anche in forma anonima. In tal caso, laddove nel corso delle indagini dei Responsabili Whistleblowing o di altri accertamenti conseguenti la Segnalazione, dovesse essere scoperta l'identità del Segnalatore anonimo, lo stesso beneficerà delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023, nonché sottostarà agli obblighi e alle responsabilità ivi previste.

Si ricorda nuovamente che in caso di Segnalazione anonima, i Responsabili Whistleblowing procederanno preliminarmente a valutarne la completezza, fondatezza e rilevanza rispetto ai sensi del D.lgs. 24/2023. Non saranno prese in considerazione, e verranno quindi archiviate, Segnalazioni non pertinenti e/o dal contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

9.6. Diritti del Segnalato

Il Segnalato beneficia del diritto alla riservatezza, come già descritto all'art. 9.1 della presente procedura.

Durante l'attività di verifica e accertamento delle Violazioni suscettibili di Segnalazione, in nessun caso verrà avviato nei confronti del Segnalato un procedimento disciplinare, rimanendo ciò esclusiva prerogativa della funzione a ciò preposta.

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

In caso di avvio di procedimento disciplinare a fronte di una Segnalazione, il Segnalato ha il diritto di conoscere tutti gli elementi su cui si basa la contestazione, con la sola esclusione dell'identità del Segnalante laddove tale dato non si riveli indispensabile ai fini del procedimento medesimo. Nel caso in cui l'identità del Segnalante fosse indispensabile questo verrà previamente interpellato al fine di ottenerne il consenso a tale rivelazione, in assenza del quale non sarà possibile procedere.

9.7. Segnalazioni in mala fede

Si precisa sin d'ora che rispetto a Segnalazioni in mala fede effettuate da soggetti le cui generalità siano note, in quanto dichiarate ab origine o individuate in corso di indagine in caso di Segnalazione anonima, e che si dimostri abbiano contenuto calunnioso, diffamatorio, ingiurioso, non veritiero o che siano comunque effettuate dal Segnalante con dolo o colpa grave, saranno attivate nei confronti di quest'ultimo le misure previste nel sistema disciplinare aziendale, nonché valutate appropriate azioni di tutela legale per tutti i soggetti coinvolti.

Si evidenzia che le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 a favore del Segnalante non si applicano laddove sia accertato, in giudizio di primo grado, che questi abbia presentato Segnalazioni in mala fede, agendo con dolo o colpa grave, o ponendo in essere condotte diffamatorie o calunniose. In questi casi la tutela della riservatezza relativa al nome del Segnalante non sarà applicabile e il nome dello stesso potrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione per l'erogazione di opportuni provvedimenti disciplinari.

La Società si attende che i Destinatari della presente procedura collaborino a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

La Società interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi e diffamatori.

È garantita al Segnalato adeguata protezione dalle Segnalazioni in mala fede sia da parte dei Responsabili Whistleblowing, che della Società, che prenderanno i più opportuni provvedimenti nei confronti del Segnalante.

Il Segnalante risponde delle Segnalazioni che lo stesso abbia effettuato con intenti diffamatori o calunniosi nei confronti del Segnalato, con dolo o colpa grave, per quest'ultima intendendosi il caso in cui il Segnalante poteva facilmente avvedersi dell'infondatezza della Segnalazione.

In particolare, il Segnalante potrà rispondere della propria condotta rispondendone sia a livello penale, sia a livello giudiziario, nonché a livello disciplinare, ai sensi dell'art. 16, co. 3 del D.lgs. 24/2023, rispondendo anche degli eventuali danni di immagine arrecati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 21, co.1, lett. c, l'ANAC potrà comminare al Segnalante in mala fede, per dolo o colpa grave, una sanzione da € 500,00 a € 2.500,00, salvo che la persona Segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria contabile.

In caso di Segnalazioni prodotte in evidente malafede, i Responsabili Whistleblowing si riservano di archiviare le stesse segnalando l'accaduto al Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle opportune cautele in punto di riservatezza e privacy delle persone coinvolte, conformemente a quanto previsto normativamente.

I Responsabili Whistleblowing sono soggetti formalmente individuati dalla Società sulla base delle competenze che li distinguono, adeguatamente formati e autonomi nella gestione del procedimento di Segnalazione, nominati dalla Società quali Incaricati del Trattamento ai sensi della normativa privacy.

Sono responsabili della gestione della Segnalazione conformemente ai principi previsti dalla normativa Whistleblowing, nonché dalla normativa in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 – GDPR – e D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy).

In particolare, nel gestire la Segnalazione, i Responsabili Whistleblowing rispettano il principio di minimizzazione, per il quale non raccolgono o trattengono alcun dato personale del Segnalante o dei soggetti coinvolti non strettamente necessario, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e pertinenza alla finalità della Segnalazione.

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.

Nella fase istruttoria, i Responsabili Whistleblowing hanno la possibilità di effettuare le opportune indagini e verifiche, nel rispetto dei principi qui enucleati, nonché, ove necessario, di individuare soggetti terzi che possano coadiuvarli in tale attività.

I Responsabili Whistleblowing sono inoltre incaricati di verificare eventuali necessità di aggiornamento della presente procedura e di proporre alla Società tali adeguamenti.

I Responsabili Whistleblowing dovranno trasmettere annualmente al Consiglio di Amministrazione della Società un report nel quale, nel rispetto del principio di riservatezza, danno contezza del proprio operato, riassumendo le tipologie di Segnalazioni ricevute e l'eventuale loro stato di avanzamento, nonché possono proporre eventuali azioni di miglioramento alla Società che possano contribuire a migliorare gli aspetti precedentemente oggetto di Segnalazione.

10. Adozione e aggiornamento

La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla tramite i Responsabili Whistleblowing.

I Destinatari della presente procedura sono tenuti a verificare gli eventuali aggiornamenti intercorsi prima dell'avvio dell'iter di Segnalazione.

11. Allegati

DOCUMENTO	DESCRIZIONE	MODULO DI RIFERIMENTO
Allegato 1	INFORMATIVA PRIVACY	PR_LE_02_Informativa privacy Segnalazioni Whistleblowing_Rev0

Copyright © 2024 Pizzato Elettrica s.r.l.